

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1910 del 10/04/2026
Oggetto	VARIANTE IN SANATORIA CON CONTESTUALE UNIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI RELATIVA AGLI IMPIANTI IDROELETTRICI "MARRA DI CORNIGLIO" E "BOSCO DI CORNIGLIO" NEL COMUNE DI CORNIGLIO (PR). DITTA: ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. - PRATICA: PRPPA2331.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2035 del 10/04/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 959/1953 *Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 925/1980 *Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice*; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009,

- art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*; la l.r. 17/2023 *Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024* in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014 e 2102/2013;
 - la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
 - la d.G.R. n. 1793/2008 *Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico*;

- la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 *Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*;
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione*

istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

PREMESSO che:

- con Decreti 10117 del 06/08/1916, n. 773 del 21/01/1928, e disciplinare nr. 1552 del 18/04/1915 è stato autorizzato l'impianto idroelettrico di "Bosco di Corniglio" con opere insistenti nel Comune di Corniglio (PR);
- con Decreti n. 9172 del 23/10/1919, n. 7764 del 16/09/1926 e disciplinari n. 974 del 04/01/1919, n. 1198 del 12/03/1924 e n. 1268 del 10/02/1926 è stato autorizzato l'impianto idroelettrico di "Marra di Corniglio" con opere insistenti nel Comune di Corniglio (PR);
- con det. n. DET-AMB-2020-2212 del 13/05/2020 è stato assentito il cambio di titolarità delle sopra richiamate concessioni in favore di Enel Green Power Italia Srl;

PRESO ATTO:

- che con nota acquisita al prot. della Regione Emilia-Romagna nr PG.2025.495603 del 20 maggio 2025, Enel Green Power Italia Srl (c.f. 15416251005) ha presentato istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (screening) relativa alla "*Variante in sanatoria per le derivazioni di acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico, impianti denominati Bosco di Corniglio (codice PRPPA2331) e Barra di Corniglio (PRPPA2333)*", riferita alla regolarizzazione delle tre opere di presa relative ai Rii della Sesta, Francia e Re, alla dismissione dell'opera di presa sul Rio Brea, ed alla variazione delle portate portate effettivamente derivate che risultano diverse rispetto a quanto rilasciato nelle concessioni originarie;
- che la domanda di screening faceva seguito alle istanze, già presentate in data 09/10/1995 e 26/10/2001, di variante in sanatoria alle derivazioni in essere riferite agli impianti "Bosco di Corniglio" e "Marra di Corniglio", finalizzate ad adeguare i valori di portata in

concessione alle effettive portate derivate, nonché a regolarizzare le opere di presa relative ai Rii della Sesta, Francia e Re esistenti ma non citate nei rispettivi atti concessori;

- che le opere di presa da regolarizzare sono quelle di seguito riportate:

Impianto	Presa	COORDINATE UTM-RER	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Bosco di Corniglio	R. della Sesta	X:583331 - Y:918688	fg.126 fronte mapp. 13
	R. Francia	X:582399 - Y:919284	fg.124 mapp. 180
Marra di Corniglio	R. Re	X:583314 - Y:921714	fg.110 mapp. 29

- che l'opera di presa già oggetto di dismissione è la seguente:

Impianto	Presa	COORDINATE UTM-RER	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Marra di Corniglio	R. Brea	X:582168 - Y:922596	fg.94 fronte mapp. 404

- che la variante in sanatoria richiesta in riferimento alla modifica delle portate medie e massime derivabili, nonché delle potenze nominali dei singoli impianti è di seguito sintetizzata:

Impianto	Portata massima richiesta	Portata media richiesta	Potenza nominale (kW)	Salto (m)
Bosco di Corniglio	2.639 l/s	1.014 l/s	1893,2	190,40
Marra di Corniglio	4.800 l/s	1.703 l/s	2538,3	152,00
POTENZA COMPLESSIVA DI CONCESSIONE			4.431,5	-

PRESO ATTO che con det. num. 19564 del 13/10/2025 la Regione Emilia-Romagna ha determinato di escludere dall'ulteriore procedura di V.I.A. tale variante in sanatoria;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della domanda di variante in sanatoria sul BURERT n. 313 del 17/12/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

- che non è stata acquisita l’informativa antimafia in quanto la concessionaria è esente dall’obbligo ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come da dichiarazione in nota acquisita al PG/2024/0102658 del 04/06/2024;
- che si tratta di un prelievo esistente posto in essere da decenni, per cui il metodo ERA, che si caratterizza per essere un giudizio prognostico ex ante, non può essere applicato in senso proprio ma può essere utilizzato eventualmente quale indicazione sullo stato dei corpi idrici ai fini di valutare le prescrizioni applicabili;
- che in considerazione del fatto che non vi è una reale variazione dei prelievi in essere (in quanto la variante è in sanatoria), e che i prelievi insistono su un corpo idrico in stato “buono” (F. Parma) e su altri rii non tipizzati ricadenti all’interno di un’area protetta, il cui stato ecologico può essere per questo motivo classificato come “elevato”, tale metodo può essere applicato in analogia a quanto previsto al comma a, art. 5.2 dell’allegato 1 alla DD2017 per i rinnovi di prelievi esistenti senza varianti, per cui le derivazioni ricadono nei casi di “Attrazione”;

DATO INOLTRE ATTO:

- che con nota prot. n. 05/12/2025.0216118.U questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri, conclusasi con la seduta del 10/04/2026;
- che in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere favorevole dei seguenti Enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (prot. n. 16/01/2026.0008075.E);
 - Regione Emilia-Romagna, Area Tutela e Gestione Acqua (prot. n. 19/01/2026.0009166.E);
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale (prot. n. 05/02/2026.0022733.E);

- Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura Caccia e Pesca - Ambiti Parma e Piacenza (prot. n. 13/02/2026.0028267.E);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Emilia-Romagna (prot. n. 23/03/2026.0052774.E);
- che, ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine da parte della Provincia di Parma, equivale ad assenso senza condizioni;

DATO ATTO:

- che lo screening è stato compiuto con una valutazione complessiva delle opere e delle portate e potenze da regolarizzare afferenti ai due impianti oggetto del presente atto;
- che l'art. 1, comma 3 della L.R. 9/2020 prevede che gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione siano oggetto di un'unica concessione;
- che l'art. 39 comma 2 della L.R. 9/2020 prevede che le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 3, sono riunite in un'unica concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta:

- che possa essere rilasciata la variante in sanatoria, con contestuale unificazione concessoria delle derivazioni in attuazione degli artt. 1, comma 3 e 39 comma 2, L.R. 9/2020 sotto il codice pratica PRPPA2331, archiviando contestualmente il codice pratica PRPPA2333;
- che le aree del demanio idrico occupate con le opere di presa ricomprese e sanate nel presente atto, la cui documentazione tecnica è stata acquisita al prot. n. 24/03/2026.0053679.E, sono da ritenersi già concesionate sulla base e nei limiti di quanto disposto dall'art. 20 comma 8 della L.R. 7/2004;

- che la concessionaria sia tenuta a presentare, entro 30 giorni a far data dall’emissione della presente determina, istanza di concessione di occupazione di aree demaniali riferita al ponte canale della Brea, nonché di eventuali ulteriori occupazioni di aree del demanio idrico funzionali alle derivazioni;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell’assenza in capo all’adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’interesse sotteso all’esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa:

1. di assentire a Enel Green Power Italia S.r.l., c.f. 15416251005 la concessione di derivazione relativa agli impianti “Bosco di Corniglio” e “Marra di Corniglio” in attuazione degli artt. 1, comma 3 e 39 comma 2, L.R. 9/2020, con variante in sanatoria rispetto ai punti di presa e rideterminazione dei valori di portata e potenza nominale (codice pratica PRPPA2331);
2. di assentire, i punti di presa e di rilascio della concessione come da tabelle seguenti:

Impianto	Opera di presa	coordinate UTM-RER X	coordinate UTM-RER Y	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Bosco di Corniglio	R. della Sesta	583331	918688	fg.126 fronte mapp. 13
	T. Parma di Badignana	583103	918494	fg.125 fronte mapp. 4
	T. Parma di Francia	582455	919193	fg.124 fronte mapp. 114
	R. Francia	582399	919284	fg.124 mapp. 180
	T. Parma del Lago Santo	582247	920036	fg.119 mapp. 198
Marra di Corniglio	Scarico impianto di Bosco di Corniglio	582966	921475	fg.109 mapp. 655
	R. Re	583314	921714	fg.110 mapp. 29
	F. Parma (residuo)	582973	921424	fg.109 mapp. 713
	R. della Costa	582476	922373	fg.109 fronte mapp. 38
	R. Roncovecchio	581952	923328	fg.89 fronte mapp. 271

Rilascio	coordinate UTM-RER X	coordinate UTM-RER Y	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Scarico impianto Marra	583475	925198	fg.74 fronte mapp. 65

3. di assentire come da tabella seguente, i nuovi valori di portata media, massima e potenza nominale della concessione:

Impianto	Portata massima	Portata media	Potenza nominale (kW)	Salto (m)
Bosco di Corniglio	2.639 l/s	1.014 l/s	1893,2	190,40
Marra di Corniglio	4.800 l/s	1.703 l/s	2538,3	152,00
POTENZA COMPLESSIVA DI CONCESSIONE			4.431,5	-

4. di stabilire che possa essere applicato il DMV cumulativo sul corpo idrico principale di valle concentrandolo in una sola presa per ciascun dei due impianti componenti il sistema idroelettrico come di seguito riportato:
- nella presa sul Torrente Parma del Lago Santo, con DMV da rilasciare pari a 46 l/s, per quanto riguarda l’impianto “Bosco di Corniglio”;
 - nella presa sul Torrente Parma (residuo), con un DMV rilasciato pari a 84 l/s, per quanto riguarda l’impianto “Marra di Corniglio”;
5. di confermare la durata della concessione come stabilita dal D.lgs n.79/1999, art. 12, c. 6, fino al 31/03/2029;
6. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, integrativo e modificativo dei disciplinari di concessione n. 1552 del 1915, n. 974 del 1919, n. 1198 del 1924 e n. 1268 del 1926, che concorrono alla regolamentazione complessiva della derivazione oggetto della presente concessione;
7. di stabilire che il disciplinare sia da sottoscrivere per accettazione dalla concessionaria entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto;
8. di stabilire che la concessionaria è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dall’ottenimento, copia del titolo edilizio in sanatoria;

9. di confermare, per quanto compatibili, le disposizioni dei disciplinari n. 1552 del 1915, n. 974 del 1919, n. 1198 del 1924 e n. 1268 del 1926;
10. di stabilire che la concessionaria è tenuta a presentare, entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento, il rapporto di fine concessione di cui all'art. 4, l.r. 9/2020 relativamente agli impianti oggetto della presente concessione;
11. di stabilire che il canone della concessione è quantificato semestralmente sulla base della L.R. 9/2020, della d.G.R. 1262/2021 e della d.G.R. 1718/2021;
12. di dare atto che, avendo impugnato la normativa regionale relativa alle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, Enel Green Power Italia S.r.l., nelle more della decisione in sede giurisdizionale in merito alla quantificazione del canone secondo la normativa sopra citata, ha corrisposto unicamente quanto previsto dall'assetto normativo previgente, e che i primi atti connessi al recupero del credito sono stati anch'essi oggetto di impugnazione;
13. che le nuove potenze nominali di concessione saranno utilizzate per il calcolo del canone a far data dal 01/04/2026;
14. di dare atto che l'importo relativo al deposito cauzionale, è attualmente garantito da due polizze fideiussorie stipulate in favore della Regione Emilia-Romagna di importo complessivo pari a 54.185,52 euro (polizza nr. 802284/916-2020 di importo pari a 35.326,88 euro relativa all'impianto "Marra di Corniglio" e polizza nr. 801755/844-2020 di importo pari a 18.858,64 euro relativa all'impianto "Bosco di Corniglio"), stabilendo che le stesse dovranno essere adeguate non appena disponibile l'importo del canone annuo completo delle diverse componenti così come risultante dall'applicazione della L.R. 9/2020, della d.G.R. 1262/2021 e della d.G.R. 1718/2021;
15. di dare atto che ai sensi dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e delle L. 27/12/1953, n.959 e 22/12/1980, n.925, la concessionaria, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetta anche al pagamento dei sovracani a favore del Comune Rivierasco

di Corniglio (PR), della Provincia di Parma e dei sovracani BIM al Bacino Imbrifero Montano del Parma ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.;

16. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata alla concessionaria;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
18. di dare atto che gli oneri connessi alla registrazione fiscale del presente provvedimento competono al concessionario;
19. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
20. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEI DISCIPLINARI DI CONCESSIONE N. 1552 DEL 1915, N.
974 DEL 1919, N. 1198 DEL 1924 E N. 1268 DEL 1926

contenente gli obblighi e le condizioni della variante in sanatoria rilasciata a Enel Green Power Italia S.r.l., c.f. 15416251005, con unificazione in unica concessione delle derivazioni afferenti agli impianti “Bosco di Corniglio” e “Marra di Corniglio” (cod. pratica PRPPA2331);

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Alle derivazioni già concesse con il decreto n. 10117 del 06/08/1916, n. 773 del 21/01/1928, n. 9172 del 23/10/1919, n. 7764 del 16/09/1926 e con i disciplinari n. 1552 del 1915, n. 974 del 1919, n. 1198 del 1924 e n. 1268 del 1926, si aggiungono le seguenti:

Impianto	Presa	COORDINATE UTM-RER	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Bosco di Corniglio	R. della Sesta	X:583331 - Y:918688	fg.126 fronte mapp. 13
	R. Francia	X:582399 - Y:919284	fg.124 mapp. 180
Marra di Corniglio	R. Re	X:583314 - Y:921714	fg.110 mapp. 29

e si procede con la dismissione della seguente derivazione:

Impianto	Presa	COORDINATE UTM-RER	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Marra di Corniglio	R. Brea	X:582168 - Y:922596	fg.94 fronte mapp. 404

2. Si riporta di seguito il dettaglio delle opere di presa attualmente concessionate, afferenti ai singoli impianti:

Impianto	Opera di presa	coordinate UTM-RER X	coordinate UTM-RER Y	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Bosco di Corniglio	R. della Sesta	583331	918688	fg.126 fronte mapp. 13
	T. Parma di Badignana	583103	918494	fg.125 fronte mapp. 4
	T. Parma di Francia	582455	919193	fg.124 fronte mapp. 114
	R. Francia	582399	919284	fg.124 mapp. 180
	T. Parma del Lago Santo	582247	920036	fg.119 mapp. 198
	Scarico impianto di Bosco di Corniglio	582966	921475	fg.109 mapp. 655

Marra di Corniglio	R. Re	583314	921714	fg.110 mapp. 29
	F. Parma (residuo)	582973	921424	fg.109 mapp. 713
	R. della Costa	582476	922373	fg.109 fronte mapp. 38
	R. Roncovecchio	581952	923328	fg.89 fronte mapp. 271

3. Si riporta di seguito il dettaglio del punto di rilascio della risorsa idrica a valle del turbinamento della stessa effettuato dall'impianto "Bosco di Corniglio" e del successivo impianto a cascata "Marra di Corniglio":

Rilascio	coordinate UTM-RER X	coordinate UTM-RER Y	Ubicazione catastale- Comune di Corniglio
Scarico impianto Marra	583475	925198	fg.74 fronte mapp. 65

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata per gli impianti "Bosco di Corniglio" e "Marra di Corniglio" oggetto della concessione è destinata ad uso idroelettrico per un totale complessivo di potenza nominale media di concessione pari a 4.431,5 kW. Il dettaglio delle portate massime, medie e del salto dei singoli impianti di generazione è sintetizzato nella tabella sottostante:

Impianto	Portata massima	Portata media	Potenza nominale (kW)	Salto (m)
Bosco di Corniglio	2.639 l/s	1.014 l/s	1893,2	190,40
Marra di Corniglio	4.800 l/s	1.703 l/s	2538,3	152,00
POTENZA COMPLESSIVA DI CONCESSIONE			4.431,5	-

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone della concessione è determinato, aggiornato e corrisposto con le modalità previste dalla normativa statale e regionale dell'Emilia-Romagna vigente.
3. L'introito dovrà avvenire alle scadenze stabilite sulla base degli importi e con le modalità comunicate.

ARTICOLO 4 - SOVRACANONI

1. Alla concessione di cui al presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n.959 e 22 dicembre 1980, n.925 relative ai sovracanoni per concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, e le disposizioni del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii relative ai sovracanoni BIM. La società intestataria della concessione, è tenuta pertanto a corrispondere in favore di tutti gli Enti aventi diritto i relativi sovracanoni annui, nella misura fissata dal Ministero competente con apposito decreto.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale dovrà essere coperto da polizza fidejussoria per un importo pari al canone annuo 2026, da stipularsi in favore in favore della Regione Emilia-Romagna non appena sarà calcolato il valore sulla base delle diverse componenti così come risultante dall'applicazione della L.R. 9/2020, della d.G.R. 1262/2021 e della d.G.R. 1718/2021. La fidejussione sarà svincolata alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINUNCIA

1. La durata della concessione è confermata come già stabilito dal D.lgs n.79/1999, art. 12, c. 6, fino al 31/03/2029.
2. La società concessionaria può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. La concessionaria decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora la concessionaria, regolarmente diffidata, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, la concessionaria è tenuta agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. **Deflusso minimo vitale** – La concessionaria è tenuta a garantire un DMV cumulativo sul corpo idrico principale di valle concentrandolo in una sola presa per ciascun dei due impianti componenti il sistema idroelettrico come di seguito riportato:
 - nella presa sul Torrente Parma del Lago Santo, DMV da rilasciare pari a 46 l/s, per quanto riguarda l'impianto "Bosco di Corniglio";

- nella presa sul Torrente Parma (residuo), DMV da rilasciare pari a 84 l/s, per quanto riguarda l'impianto "Marra di Corniglio";

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

- 2. Produzione elettrica e portate derivate** – La concessionaria è tenuta a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE - Area Demanio Idrico, sul portale della domanda online all'indirizzo <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> autenticandosi mediante SPID, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzii una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 4. Cartello identificativo** – La concessionaria è tenuta a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
- 5. Variazioni** – La concessionaria è tenuta a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 6. Sospensioni del prelievo** – La concessionaria è tenuta a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. **Subconcessione** –La concessionaria non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – La concessionaria è tenuta a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** –La concessionaria è tenuta a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** -La concessionaria è tenuta al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – La concessionaria è tenuta a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, ulteriori rispetto a quelle già dettate nei precedenti articoli, dettate dagli enti competenti indicati nello specifico e di seguito testualmente riportate:

1. Regione Emilia-Romagna, Area Tutela e gestione Acqua (prot. n. 19/01/2026.0009166.E):
 - *il concessionario dovrà predisporre uno studio di approfondimento relativo allo stato complessivo dell'assetto della rete idrografica minore, agli ecosistemi acquatici e ripariali, con relative biocenosi, valutandone condizioni qualitative ed eventuali criticità e dando particolare rilevanza ad habitat e specie di interesse conservazionistico.*

Tale approfondimento consentirà di valutare le necessità idriche specifiche degli ecosistemi fluviali del reticolo minore interessato dai prelievi, al fine di verificare l'adeguatezza dell'attuale assetto regolamentare per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico (DMV/DE) per l'intero sistema idroelettrico, che, in conformità all'art. 58 delle Norme del PTA vigente, prevede complessivamente 2 rilasci accorpati per l'insieme dei punti di prelievi di risorsa.

Lo studio dovrà essere concluso e presentato entro la data di scadenza della concessione come previsto dal D.lgs. n. 79/1999, art. 12, c. 6 (31/03/2029), ai fini di una rivalutazione dei valori di DMV/DE da individuare nel nuovo disciplinare concessorio, tenendo conto anche delle evidenze e dell'aggiornamento della classificazione delle acque ai sensi della DQA e prevedendo momenti di confronto e di illustrazione degli stati di avanzamento significativi delle attività con la scrivente Area.

2. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale (prot. n. 05/02/2026.0022733.E):

- *nelle operazioni di svuotamento delle vasche ai fini manutentivi vengano adottati gli accorgimenti idonei per salvaguardare la fauna ittica, per ridurre al minimo l'intorbidamento delle acque, per evitare lo sversamento di sostanze inquinanti e il prosciugamento del corso d'acqua e, se del caso, si provveda allo spostamento della fauna ittica in luoghi idonei;*
- *venga comunicata, con congruo anticipo a questo Ente la data di inizio delle operazioni di manutenzione delle vasche relative alle centrali di Marra e Bosco;*

3. Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura Caccia e Pesca - Ambiti Parma e Piacenza (prot. n. 13/02/2026.0028267.E):

- *si chiede di essere informati preventivamente sulle attività di pulizia e svuotamento delle vasche collegate alle opere di presa, in modo da organizzare il recupero e la ricollocazione in fiume dell'eventuale fauna ittica presente all'interno.*

4. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Settore Coordinamento sicurezza territoriale - Ufficio territoriale Sicurezza territoriale bacini idrografici Taro-Parma (prot. n. 23/03/2026.0052774.E):

- *il proponente dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e, se appositamente autorizzata dallo scrivente Ufficio, straordinaria dell'area circostante alle derivazioni, al fine di mantenerne l'efficienza ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante; la manutenzione ordinaria dovrà comprendere anche il controllo ed il taglio periodico della vegetazione spontanea a monte ed a valle del manufatto di presa;*
- *in relazione al rischio idraulico correlato ai corsi d'acqua interessati, il proponente dovrà dotare i manufatti di derivazione di accorgimenti atti ad evitare erosioni/dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe;*
- *il proponente dovrà inoltre verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di presa e dei suoi componenti tecnici, in particolare dopo ogni piena significativa del corso d'acqua ricettore.*
- *Si rammenta che, oltre ai manufatti di presa sono presenti altre interferenze e occupazioni di aree demaniali di corsi d'acqua minori (quali attraversamenti con condotte a cielo aperto, sovrappassi e/o ponti canali di adduzione delle acque alle centrali esistenti) che dovranno essere oggetto di ulteriore richiesta concessoria in sanatoria, da richiedere all'ente preposto, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di variante.*
- *Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area,*

compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

- *Il richiedente è obbligato ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua in dipendenza della concessione e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato.*
- *Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente.*
- *Il richiedente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica o privata a seguito dell'esercizio del presente parere e sarà quindi tenuto a provvedere alle necessarie riparazioni e ripristini o risarcimenti.*
- *Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di qualsiasi danno che venisse arrecato alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.*

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione, qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.